



NORMA INTERNAZIONALE PER L'ETICHETTATURA DEI VINI



Edizione 2023

OIV

**ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL
VINO**

**NORMA INTERNAZIONALE PER
L'ETICHETTATURA
DEI VINI**



OIV – 12, Parvis de l'UNESCO – 21000 DIJON – Tel.: 01.44.94.80.80 – email:
ecodroit@oiv.int

– OIV – Edizione 2023
ISBN: 978-2-85038-075-4

PREFAZIONE

La presente norma è una raccomandazione dell'OIV agli Stati membri. Il suo fine è facilitare il commercio internazionale e garantire ai consumatori l'accuratezza e la veridicità delle informazioni.

La norma è ispirata a quella adottata dal Codex Alimentarius per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati ¹.

Le disposizioni riguardanti le indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta dei vini preimballati destinati alla vendita ai consumatori e le indicazioni facoltative lasciate alla discrezione degli operatori o degli Stati sono state adottate nel corso dei lavori del Gruppo "Regolamentazione e controllo della qualità" e della Commissione III in occasione delle 63^a, 64^a, 65^a, 68^a, 72^a, 73^a e 83^a assemblee generali dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino, tenutesi nel 1983, 1984, 1985, 1988, 1992, 1993 e 2003 e in occasione delle 3^a, 4^a, 8^a, 9^a, 18^o, 19^a e 20^a assemblee generali dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, tenutesi nel 2005, 2006, 2010, 2011, 2020, 2021 e 2022.

¹ Norma generale per l'etichettatura degli alimenti preconfezionati (CODEX Alimentarius Codex Stan I-1985).

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Definizioni:

- "etichetta": qualunque cartellino, marchio, immagine o altro materiale descrittivo, scritto, stampato, perforato, apposto, inciso o applicato sull'imballaggio (recipiente) di un vino o a questo allegato,
- "campo visivo unico": qualunque parte della superficie dell'imballaggio (recipiente), ad esclusione della sua base, che può essere vista senza dover girare l'imballaggio (recipiente).
- "Vino pre confezionato": un vino preimballato in un contenitore, pronto per essere offerto al consumatore o per fini di servizio.

1.2 Campo di applicazione

1.2.1 Il prodotto

La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla definizione di vino del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV, ossia:

Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.

Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa specifica della regione interessata.

La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto *Codice*. Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino rientrano nel campo di applicazione della presente norma.

1.2.2 L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al consumatore finale.

1.3. L'etichettatura deve includere delle indicazioni obbligatorie, alle quali è possibile aggiungere delle indicazioni facoltative. Sono autorizzate solo le indicazioni che rientrano in queste due categorie.

1.4. *Indicazioni ingannevoli* - È fatto divieto dell'uso di qualsiasi dicitura, simbolo o immagine che possa generare confusione sull'origine e/o la natura del prodotto.

2. INDICAZIONI OBBLIGATORIE

2.1. La denominazione commerciale

2.1.1 L'uso del termine "vino".

L'uso del termine "vino" o (senza alcun pregiudizio del punto 2.1.2.2) qualunque altra dicitura sostitutiva è obbligatorio nell'etichettatura del prodotto che risponda alla definizione di cui al punto 1.2.1. Può essere integrato con diciture riguardanti il suo tipo o la sua specifica classificazione. Fatte salve le disposizioni che gli Stati possono rendere obbligatorie per la produzione nazionale, nessuno può opporsi all'immissione sul mercato di un prodotto che risponda a questa definizione e venga presentato con la sola denominazione: "vino".

Senza pregiudizio alcuno delle disposizioni peculiari di alcuni prodotti che comportano nella loro denominazione la parola "vino" accompagnata da un'indicazione complementare, la parola "vino" impiegata da sola può applicarsi soltanto al prodotto definito al punto 1.2.1.

2.1.2 La denominazione di origine o l'indicazione geografica.

2.1.2.1. Definizioni

Indicazione geografica

Per indicazione geografica si intende qualunque denominazione protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che identifica un vino o una bevanda spiritosa come originari di una specifica area geografica, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica².

Per quanto riguarda i vini, la protezione dell'indicazione geografica:

- è soggetta alla raccolta di almeno l'85% dell'uva nella specifica area geografica.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, la protezione dell'indicazione geografica:

- è subordinata alla realizzazione della fase decisiva della sua produzione nel paese, regione, luogo o nell'area definiti.

Denominazione di origine

Per denominazione di origine si intende qualunque denominazione riconosciuta e protetta da parte delle autorità competenti nel paese di origine, che consiste o contiene il nome di un'area geografica o un'altra denominazione attraverso la quale è noto che ci si riferisce a tale area, volta a designare un vino o una bevanda spiritosa come originari di tale area geografica, quando la qualità o le

² Articoli 22.1 e 23.1 dell'Accordo TRIPS.

caratteristiche del vino o della bevanda spiritosa siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico, compresi i fattori naturali e umani, e che ha conferito al vino o alla bevanda spiritosa la sua notorietà³.

La protezione della denominazione di origine è subordinata alla condizione che il raccolto e la sua trasformazione in vino avvengano nella regione o nell'area definiti.

2.1.2.2. Qualora un vino benefici di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica rispondenti alle suindicate definizioni e questa figura in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine o di tale indicazione geografica in etichetta, in conformità alle leggi del paese produttore, è obbligatorio.

In tal caso, la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la parola "vino".

Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto, come ad esempio: "Denominazione di origine..."

2.2. *Indicazione del titolo alcolometrico volumico*

È obbligatorio indicare il titolo alcolometrico effettivo espresso in percentuale del volume del prodotto, con una tolleranza dello 0,5%.

Ciò nonostante, la tolleranza è aumentata a 0,8% per i vini adatti all'invecchiamento e i vini sotto fioretta.

2.3. *Indicazione delle sostanze⁴ note per provocare allergie o intolleranze*

La presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze deve essere indicata sull'etichetta del vino.

Le sostanze interessate sono:

- i residui di proteine chiarificanti nel vino (latte, prodotti a base di latte, uova e prodotti a base di uova, proteine del grano), ammesso che la loro presenza sia rilevabile nel prodotto finale mediante un metodo di analisi conforme ai criteri stabiliti dal metodo OIV-MA-AS315-23,
- i solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/L."

³ Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2015, articolo 2.1.i).

⁴ Si intende per "sostanza" qualsiasi alimento, ingrediente o coadiuvante tecnologico.

2.4. *Contenuto netto*

Il contenuto netto deve essere dichiarato utilizzando il sistema metrico (Sistema internazionale di unità, SI).

La dichiarazione del contenuto netto rappresenta la quantità di prodotto al momento del confezionamento ed è riferita a un sistema di controllo della quantità basato sulla media.

Si raccomanda che il sistema di controllo della quantità basato sulla media sia compatibile con i requisiti stabiliti nella Raccomandazione internazionale OIML R 87 "Quantità di prodotto negli imballaggi preconfezionati" e successivi aggiornamenti dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale.

2.5. *Il paese di origine*

2.5.1 Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.

2.5.2 L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo di tale Stato:

- qualora il vino sia stato elaborato in un paese diverso da quello dove sono state raccolte le uve,
- qualora il vino sia il risultato del taglio di vini di diversi paesi.

2.6. *Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio*

2.6.1 Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:
. il nome completo della persona fisica,
. la ragione sociale dell'azienda,
. il nome commerciale di quest'ultima,
che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio preconfezionato da essa stessa o per suo conto.

2.6.2 L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della sede di chi si occupa del preimballaggio.

2.6.3 Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti a quello del responsabile del preimballaggio.

2.6.4 Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di preimballaggio e quelle relative alla qualità di chi si occupa del preimballaggio non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa l'esistenza e la qualità delle persone o delle aziende indicate. Al fine di evitare di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi costituiscano una denominazione di origine o un'indicazione geografica cui il vino preimballato non ha diritto.

2.7. *Identificazione dei lotti*

L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.

3. INDICAZIONI FACOLTATIVE

3.1. *Elenco delle indicazioni facoltative*

3.1.1 Marchio commerciale

- Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto nazionale,

- un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite dall'OIV. Inoltre, esso non può generare confusione nelle persone a cui si rivolge, né riguardo alla denominazione di origine o all'indicazione geografica, né riguardo alla provenienza geografica dei prodotti,

- un marchio commerciale non deve creare confusione, in particolare circa il produttore, il rivenditore, la varietà della vite e l'annata.

3.1.2 Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione

Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella commercializzazione del vino per aver partecipato:

- . all'elaborazione,
- . alla selezione,
- . al preimballaggio (qualifica di responsabile del preimballaggio),
- . alla distribuzione (ristorazione, ecc.).

3.1.3 Nome dell'azienda viticola

Nome dell'azienda viticola (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, estate, ecc.):

- il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate nell'azienda così designata. La qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,
- il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica o a una denominazione di origine e deve essere indicata come tale.

3.1.4 Nome della varietà di vite

a) Può essere indicata solo se:

- il vino è stato elaborato con almeno il 75% di uve di tale varietà,
- la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,
- il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute;

b) qualora siano indicati i nomi di due varietà:

- il vino deve essere stato interamente ottenuto da tali varietà,
- le varietà devono essere indicate in ordine di importanza decrescente,
- gli Stati stabiliscono la percentuale minima della varietà seconda per quantità nel vino, che non può essere inferiore al 15%.

c) in via eccezionale, nei paesi dove l'etichettatura del vino prevede abitualmente l'indicazione di più di due varietà, la percentuale di ciascuna di esse deve figurare in etichetta.

NOTA: Per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli Stati di esigere una dichiarazione di raccolto ove siano riportate le quantità prodotte per varietà, relativamente alle superfici piantate con tali varietà.

3.1.5 Annata o anno di raccolta

Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti interamente da uve dell'anno indicato.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, gli Stati produttori possono ridurre questa quota all'85% del totale, ammesso che tale pratica sia tradizionale e di uso comune.

3.1.6 Tipo di vino⁵

Le indicazioni relative al contenuto zuccherino sono le seguenti:

- secco, quando il vino contiene al massimo 4 g/L di glucosio + fruttosio oppure 9 g/L se l'acidità totale (espressa in grammi di acido tartarico per litro) non è inferiore di oltre 2 g/L rispetto al tenore di glucosio + fruttosio.
- semi-secco o abboccato, quando il contenuto zuccherino del vino è superiore al contenuto zuccherino indicato al primo punto e non eccede:
 - 12 g/L,
 - o 18 g/L se la differenza tra il contenuto zuccherino e il livello di acidità totale espresso in grammi per litro di acido tartarico non eccede i 10 g/L,
- semi-dolce o amabile, quando il vino contiene valori più alti rispetto a quelli indicati al secondo punto e raggiunge al massimo 45 g/L,
- dolce, quando il vino ha un tenore di glucosio + fruttosio minimo di 45 g/L.

3.1.7 Invecchiamento del vino

La dicitura "vino vecchio" o equivalente, può essere utilizzata solo:

- se esiste un regolamento nazionale che definisce le condizioni dell'invecchiamento,
- se il tempo di invecchiamento è almeno di 3 anni per i vini rossi e di 2 anni per i vini bianchi.

3.1.8 Menzioni tradizionali relative alla qualità

L'indicazione delle menzioni relative a una qualità superiore del vino (Grand vin, cru, vin supérieur, classico, vino nobile, ecc.) devono rispettare le seguenti condizioni:

- il vino deve avere diritto a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica,
- le menzioni devono essere state attribuite da un organismo ufficiale del paese di produzione e fare riferimento sia alla classificazione dei territori viticoli, sia a dei criteri di qualità del vino,

⁵ Il contenuto zuccherino è determinato mediante il metodo di analisi "glucosio + fruttosio" descritto nella *Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti*.

- le etichette devono indicare l'annata.

3.1.9 Medaglie e riconoscimenti

L'indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:

- la loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti con i criteri definiti dall'OIV e su una quantità di vino omogenea e definita.
- l'esistenza di prove documentali, riferite al lotto (articolo 2.7) interessato.
- Le medaglie e i riconoscimenti ricevuti da un singolo vino portano il nome del concorso e l'anno del premio e, in linea generale, devono applicarsi esclusivamente ai vini che portano il nome con il quale ha partecipato il relativo campione. Tuttavia, tenendo in considerazione che un vino potrebbe essere ammesso a un concorso prima che allo stesso venga assegnato un marchio, si dovrà concedere il mantenimento del premio aggiudicato al vino vincitore, sempre che il regolamento del concorso enologico lo consenta.

3.1.10. Altre diciture

Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni sensoriali, dati analitici diversi dal titolo alcolometrico, colore del vino, indicazioni di provenienza complementari, segni grafici. Queste indicazioni non devono generare confusione con le indicazioni precedenti e con il disposto dell'articolo 1.4.

4. PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI

4.1. Campo visivo

Le indicazioni della denominazione commerciale, del titolo alcolometrico, del contenuto netto e del paese d'origine devono figurare in un unico campo visivo, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il mercato nazionale.

L'indicazione del nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi del punto 2.6, delle sostanze note per provocare allergie o intolleranze ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte dell'etichetta.

Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte dell'etichetta.

4.2. Lingua

4.2.1 La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il consumatore.

4.2.2 Se la lingua impiegata non risulta comprensibile per il consumatore al quale il vino è destinato, è necessario sostituire tale etichetta o aggiungerne un'altra sulla quale figurino le indicazioni obbligatorie di cui sopra, nella parte 2, nella lingua richiesta.

4.2.3 Nei casi previsti all'articolo 4.2.2, le indicazioni obbligatorie devono rispecchiare fedelmente quelle presenti sull'etichetta originale.

4.2.4 Ove necessario, per fornire una comunicazione efficace ai consumatori, l'informazione può essere presentata sotto forma di parole, simboli o combinazioni di parole e simboli.

Quando vengono usati simboli o combinazioni di parole e simboli, questi devono essere chiari, leggibili e non ambigui. I simboli devono essere conformi alle norme applicabili delle autorità competenti.

Le indicazioni obbligatorie descritte nella presente Norma devono essere indicate in etichetta sotto forma di parole.

Le indicazioni obbligatorie in etichetta possono essere accompagnate dall'uso di simboli.

4.3 Leggibilità

Le indicazioni devono essere scritte in una dimensione e in un colore che risultino chiari, indelebili e ben leggibili da parte del consumatore in condizioni normali di acquisto e di utilizzo.

4.4 Presentazione dell'indicazione del titolo alcolometrico

Il titolo alcolometrico deve figurare con il simbolo "%" e con il termine "volume" o i simboli , "vol." o "vol" e può essere accompagnato dal termine "alcool" o dai simboli "alc" o "alc."

L'indicazione del titolo alcolometrico effettivo come percentuale in volume di prodotto deve essere espressa con al massimo una cifra decimale.

4.5 Presentazione della presenza di sostanze note per provocare allergie o intolleranze

Il nome della sostanza nota per provocare allergie o intolleranze deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti, se presente sull'etichetta, oppure, in assenza di un elenco degli ingredienti, deve essere preceduto dal termine "contiene".

La menzione della presenza di solfiti deve avere luogo sotto la forma "contiene solfiti", "contiene biossido di zolfo" o altre espressioni o simboli equivalenti.

4.6 Presentazione del volume nominale

Il volume nominale è espresso in una delle seguenti unità di volume: litro (l) o (L), centilitro (cL), millilitro (mL); viene scritto in cifre e completato dal simbolo o dall'indicazione per esteso dell'unità scelta.

Il volume così indicato può essere seguito da una dicitura facente riferimento ad un altro sistema di misura (per esempio, il sistema imperiale), a condizione che non ne derivi alcuna confusione sulla quantità presentata all'acquirente.

4.7 Presentazione del paese d'origine

L'indicazione è segnalata da un sostantivo o un aggettivo associato alla parola "vino" o in qualunque altro modo con un'espressione del tipo "prodotto di...".

Nei due casi previsti al punto 2.5.2, vengono utilizzate le diciture:

- "miscela di vini di..." o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia il risultato della miscela di vini di diversi paesi;
- "vino ottenuto in... da uve raccolte in..." o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia stato vinificato in un paese diverso da quello dove è stata raccolta l'uva.

In ogni caso, la presentazione dei paesi deve rispettare l'ordine decrescente delle proporzioni dell'assemblaggio.

Questa disposizione non pregiudica la normativa in materia doganale.

4.8 Presentazione del nome e dell'indirizzo del responsabile del preimballaggio

Il nome e l'indirizzo del responsabile del preimballaggio, di cui al punto 2.6, devono essere riportati con una formula del tipo "imbottigliato da" o "messo in bottiglia da" o "confezionato da" [nome del responsabile] a [indirizzo del responsabile].

Il nome del responsabile del preimballaggio, qualora questi deleghi quest'operazione, viene espresso tramite una formula del tipo "imbottigliato per" o "imbottigliato per... da...".

Nel caso previsto al punto 2.6.3, il nome e l'indirizzo dell'importatore devono essere riportati da una formula del tipo "importato da..." o "importato e imbottigliato da..." [nome dell'importatore] a [indirizzo dell'importatore].